



STUDIO LEGALE FISCICARO&P

Webinar

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

«Modalità e termini della comunicazione, variazione e conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva»

6 giugno 2022 - Prof. Avv. Emanuele Fiscicaro



ART. 22. OBBLIGHI DEL CLIENTE



I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Tracciabilità del Titolare Effettivo



f

I soggetti obbligati conservano traccia delle **verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo** nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

TITOLARITA' EFFETTIVA

Nel caso di una società di capitali:

- a) proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'[articolo 2188 del codice civile](#), sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, **a cura degli amministratori**, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. **L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni** da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione **di informazioni palesemente fraudolente** rendono **inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità**, a norma dell'[articolo 2377 del codice civile](#), delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli [articoli 120](#) e [122 TUF](#), [74](#) e [77, CAP](#) e [2341-ter del codice civile](#).

4. Le informazioni sul titolare effettivo, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, sono acquisite **dal fondatore**, ove in vita ovvero dai soggetti cui è **attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente**, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi **dell'articolo 20**, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

Gli **amministratori** delle imprese dotate di personalità giuridica e il **fondatore**, ove in vita, oppure i **soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione** delle persone giuridiche private comunicano



all'ufficio del registro delle imprese della **Camera di commercio territorialmente competente** i dati e le informazioni relativi alla **titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4**, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione **nella sezione autonoma del registro delle imprese.**

Il **fiduciario di trust o di istituti giuridici affini** comunica



all'ufficio del registro delle imprese della **Camera di commercio territorialmente competente** i dati e le informazioni relativi alla **titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, comma 5**, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione **nella sezione speciale del registro delle imprese.**

Il registro sarà formato da due sezioni:

a) Sezione autonoma, che conterrà i dati e le informazioni sui titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private;

b) Sezione speciale, che conterrà le informazioni sui titolari effettivi dei trust e degli istituti giuridici affini.
Il soggetto gestore del registro è Infocamere S.C.p.A.

I **fiduciari di trust espressi**, nonché le persone che **esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini**, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate **sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine**, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, **del fiduciario o dei fiduciari**, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. **I fiduciari di trust espressi** e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità. I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati



POSSONO ACCEDERE AL REGISTRO

- ✓ Il **Ministero dell'economia e delle finanze**, alle **Autorità di vigilanza di settore**, all'**Unità di informazione finanziaria per l'Italia**, alla **Direzione investigativa antimafia**, alla **Guardia di finanza** che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il **Nucleo Speciale Polizia Valutaria** senza alcuna restrizione;
- ✓ La **Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo**;
- ✓ L'**autorità giudiziaria**, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
- ✓ **le autorità preposte** al contrasto dell'evasione fiscale;



POSSONO ACCEDERE AL REGISTRO - TRUST

L'accesso alle informazioni alla titolarità effettiva dei medesimi trust è consentito:

- Il **Ministero dell'economia e delle finanze**, alle **Autorità di vigilanza di settore**, all'**Unità di informazione finanziaria per l'Italia**, alla **Direzione investigativa antimafia**, alla **Guardia di finanza** che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il **Nucleo Speciale Polizia Valutaria** e alla **Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo**, senza alcuna restrizione;
- **all'autorità giudiziaria** nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall'ordinamento vigente;
- **alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale**, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del **Ministro dell'economia e delle finanze** di concerto con il **Ministro dello sviluppo economico**;

CONTRASTO EVASIONE FISCALE

f

Ai fini dell'accesso da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera d), e comma 4, lettera c), del decreto antiriciclaggio, le medesime autorità **trasmettono alla Camera di commercio** territorialmente competente, attraverso il sistema informatico del gestore e secondo le modalità tecniche e informatiche definite nella convenzione di cui al comma 2, **un'autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA**, con cui attestano che l'accesso alla sezione autonoma e **alla sezione speciale del registro è effettuato per il perseguimento delle sole finalità di contrasto dell'evasione fiscale.**



I soggetti obbligati, previo accreditamento, **accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese**, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva **a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela**, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio.

ESCLUSIONI - CONTROINTERESSATO



In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.

Si rappresenta che in circostanze eccezionali, **l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione** ovvero qualora **il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età**, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.

f

DINIEGO

f

Se nella comunicazione è presente il rischio la Camera di commercio territorialmente competente trasmette **la richiesta di al controinteressato**. Entro **dieci giorni** dalla ricezione della predetta comunicazione, **il controinteressato all'accesso può trasmettere, una motivata opposizione**. La Camera di commercio **valuta caso per caso le circostanze eccezionali, rappresentate dal controinteressato, che giustificano in tutto o in parte il diniego dell'accesso. Ciò deve essere valutato** secondo il principio di proporzionalità tra il rischio paventato e l'interesse all'accesso.



L'accesso ai dati può essere escluso in tutto o in parte all'esito della valutazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, delle circostanze eccezionali rappresentate **dal controinteressato. Il diniego motivato dell'accesso è comunicato al richiedente, entro venti giorni dalla richiesta di accesso**. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine **l'accesso si intende respinto**.

Avverso **IL DINIEGO** dell'accesso **il richiedente** può avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25 della legge del 7 agosto 1990, n. 241.



STUDIO LEGALE FISCARO&P

Grazie